



CITTA' DI MODUGNO

(Città Metropolitana di Bari)

SERVIZIO 6 – FINANZIARIO – PERSONALE

UFFICIO PERSONALE

Prot. n. 6403
Data 9/02/2022

Modugno, 9/02/2022

Alla Dipendente IACOBINO DANIELA
SEDE

p.c.

Alla Responsabile del Servizio 8 Dott.ssa
STRAZIOTA ANGELA
SEDE

Al Segretario Generale Dott.
NUNZIANTE VITTORIO FRANCESCO
ERCOLE
SEDE

Oggetto: SOSPENSIONE DAL SERVIZIO E DELLA RETRIBUZIONE A DECORRERE DAL
15.02.2022 FINO AL 15.06.2022 – D.L. 7.01.2022 N.1

Premesso che:

- con Nota prot. n. 2002 del 17.01.2022 la Responsabile del Servizio 8, Dott.ssa Angela Straziota, in ragione del nuovo D.L. del 7.01.2022 n. 1, art. 4 quater - ha richiesto alla S.V. la produzione della documentazione 'GREEN PASS RAFFORZATO' comprovante l'effettuazione della vaccinazione e/o avvenuta guarigione entro il termine del 15.02.2022;

- l'art. 4 quater del D.L. del 7.01.2022 n. 1, ha esteso l'obbligo di vaccinazione per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 per i dipendenti ultracinquantenni con l'obbligo di effettuare la prima dose di vaccino entro il 31.01.2022 al fine di ottenere il 'GREEN PASS RAFFORZATO' valido a partire dal 15.02.2022 (il certificato verde è rilasciato subito dopo la prima dose ma è attivato il quindicesimo giorno successivo alla somministrazione), e che in caso di inadempimento dell'obbligo di vaccinazione prevede **sospensione dal servizio e della retribuzione a decorrere dal 15.02.2022 e fino al 15.06.2022;**

Visti:

- il D.L. n. 44/21 "*Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici*";

- la legge 28 maggio 2021, n. 76 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici";
- il D.L. 7.01.2022, n.1, rubricato "Estensione dell'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2";

Considerato che:

- con il d.l. 7 gennaio 2022, n. 1, art. 1 "Estensione dell'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2" sono state apportate modifiche al decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, introducendovi nuovi articoli come segue:

Art 4-quater "Estensione dell'obbligo di vaccinazione per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 agli ultra cinquantenni"

"1. Dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e fino al 15 giugno 2022, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2, di cui all'articolo 3-ter, si applica ai cittadini italiani e di altri Stati membri dell'Unione europea residenti nel territorio dello Stato, nonché ai cittadini stranieri di cui agli articoli 34 e 35 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età, fermo restando quanto previsto dagli articoli 4, 4-bis e 4-ter.

L'obbligo di cui al comma 1 non sussiste in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale dell'assistito o dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2; in tali casi la vaccinazione può essere omessa o differita. L'infezione da SARS-CoV-2 determina il differimento della vaccinazione fino alla prima data utile prevista sulla base delle circolari del Ministero della salute.

La disposizione di cui al comma 1 si applica anche a coloro che compiono il cinquantesimo anno di età in data successiva a quella di entrata in vigore della presente disposizione, fermo il termine del 15 giugno 2022, di cui al comma 1."

4-quinquies "Estensione dell'impiego dei certificati vaccinali e di guarigione sui luoghi di lavoro"

"1. A decorrere dal 15 febbraio 2022, i soggetti di cui agli articoli 9-quinquies, commi 1 (personale delle amministrazioni pubbliche, ndr.) e 2, 9-sexies, commi 1 e 4, e 9-septies, commi 1 e 2, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, ai quali si applica l'obbligo vaccinale di cui all'articolo 4-quater, per l'accesso ai luoghi di lavoro nell'ambito del territorio nazionale, devono possedere e sono tenuti a esibire una delle certificazioni verdi COVID-19 di vaccinazione o di guarigione di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis) del decreto-legge n. 52 del 2021.

I datori di lavoro pubblici di cui all'articolo 9-quinquies del decreto-legge n. 52 del 2021, i datori di lavoro privati di cui all'articolo 9-septies del decreto-legge n. 52 del 2021, i responsabili della sicurezza delle strutture in cui si svolge l'attività giudiziaria di cui all'articolo 9-sexies del decreto-legge n. 52 del 2021, sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 per i soggetti sottoposti all'obbligo di vaccinazione di cui all'articolo 4-quater che svolgono la propria attività lavorativa nei rispettivi luoghi di lavoro. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 di cui al comma 1 sono effettuate con le modalità indicate dall'articolo 9, comma 10, del decreto-legge n. 52 del 2021.

La verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 di cui al comma 1 da parte dei soggetti sottoposti all'obbligo di vaccinazione di cui all'articolo 4-quater che svolgono la loro attività lavorativa, a qualsiasi titolo, nei luoghi di lavoro è effettuata dai soggetti di cui al comma 2, nonché dai rispettivi datori di lavoro.

4. I lavoratori di cui ai commi 1, nel caso in cui comunicano di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 di cui al comma 1 o che risultino privi della stessa al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino alla presentazione della predetta certificazione, e comunque non oltre il 15 giugno 2022. Per i giorni di assenza ingiustificata di cui al primo periodo, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati. Per le imprese, fino al 15 giugno 2022, si applica l'articolo 9-septies, comma 7, del medesimo decreto-legge n. 52 del 2021.

E' vietato l'accesso dei lavoratori di cui al comma 1 ai luoghi di lavoro in violazione dell'obbligo di cui al predetto comma 1.

La violazione delle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 5 è sanzionata ai sensi dell'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. La sanzione è irrogata dal prefetto e si applicano, per quanto non stabilito dal presente comma, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibili. Per le violazioni di cui al comma 5, la sanzione amministrativa prevista dal comma 1 del citato articolo 4

del decreto-legge n. 19 del 2020 e' stabilita nel pagamento di una somma da euro 600 a euro 1.500 e restano ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di settore.

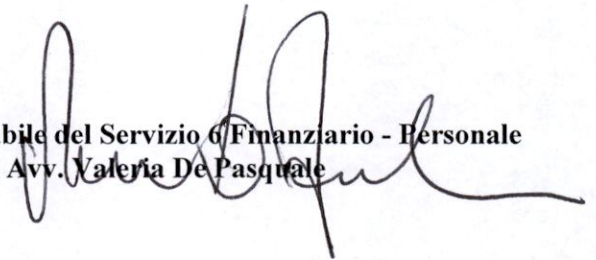
Per il periodo in cui la vaccinazione e' omessa o differita, il datore di lavoro adibisce i soggetti di cui all'articolo 4-quater, comma 2, a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2.

Preso atto:

- della comunicazione Nota prot. n. 2002 del 17.01.2022 della Responsabile del Servizio 8, Dott.ssa Angela Straziota, relativa all'accertamento del mancato assolvimento dell'obbligo vaccinale da parte della dipendente: **IACOBINO DANIELA**, matricola 22 – inquadrata come **ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO, CAT. C. POS. ECONOMICA C1**

PROCEDE ALLA SOSPENSIONE DAL SERVIZIO E DELLA RETRIBUZIONE (per i giorni di sospensione non sono dovuti la retribuzione ne' altro compenso o emolumento, comunque denominati) la dipendente **IACOBINO DANIELA**, matricola 22 – inquadrata come **ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO, CAT. C. POS. ECONOMICA C1**, a decorrere dal 15.02.2022 e fino al 15.06.2022.

Il Responsabile del Servizio 6 Finanziario - Personale
Avv. Valeria De Pasquale



Read-Receipt: SOSPENSIONE DAL SERVIZIO E DELLA RETRIBUZIONE A DECORRERE DAL 15.02.2022 FINO AL 15.06.2022 – D.L. 7.01.2022 N.1

Da : Daniela IACOBINO <d.iacobino@comune.modugno.ba.it>

mer, 09 feb 2022, 11:33

Oggetto : Read-Receipt: SOSPENSIONE DAL SERVIZIO E DELLA
RETRIBUZIONE A DECORRERE DAL 15.02.2022 FINO AL
15.06.2022 – D.L. 7.01.2022 N.1

 1 allegato

A : Pierluigi MAZIO <p.mazio@comune.modugno.ba.it>

The message sent on February 9, 2022 at 11:07:04 AM GMT+01:00 to d.iacobino@comune.modugno.ba.it with subject "SOSPENSIONE DAL SERVIZIO E DELLA RETRIBUZIONE A DECORRERE DAL 15.02.2022 FINO AL 15.06.2022 – D.L. 7.01.2022 N.1" has been displayed. This is no guarantee that the message has been read or understood.

**SOSPENSIONE DAL SERVIZIO E DELLA RETRIBUZIONE A DECORRERE DAL 15.02.2022
FINO AL 15.06.2022 – D.L. 7.01.2022 N.1**

Da : Pierluigi MAZIO <p.mazio@comune.modugno.ba.it>

mer, 09 feb 2022, 11:07

Oggetto : SOSPENSIONE DAL SERVIZIO E DELLA RETRIBUZIONE A
DECORRERE DAL 15.02.2022 FINO AL 15.06.2022 – D.L.
7.01.2022 N.1

 1 allegato

A : Daniela IACOBINO <d.iacobino@comune.modugno.ba.it>

Cc : Valeria DE PASQUALE <v.depasquale@comune.modugno.ba.it>,
Angela STRAZIOTA <a.straziota@comune.modugno.ba.it>,
Vittorio Francesco Ercole NUNZIANTE
<v.nunziante@comune.modugno.ba.it>

Gent.ma,

su autorizzazione e per conto del Responsabile del Servizio Personale - Servizio 6, si trasmette
in allegato NOTA PROT. N. 6403 DEL 9.02.2022 avente ad oggetto:

**SOSPENSIONE DAL SERVIZIO E DELLA RETRIBUZIONE A DECORRERE DAL 15.02.2022 FINO
AL 15.06.2022 – D.L. 7.01.2022 N.1.**

Cordiali saluti.

[www.comune.modu
gno.ba.it](http://www.comune.modugno.ba.it)

Dott. Pierluigi Mazio

Ufficio del Personale

Sede legale: Piazza del Popolo, 16

Sede operativa: Viale della Repubblica, 46/b

70026 - Modugno (BA)

Tel: +39 080.58.65.544

mail: p.mazio@comune.modugno.ba.it

**NOTA PROT. N.6403 DEL
9.02.2022 -SOSPENSIONE DAL
SERVIZIO E DELLA
RETRIBUZIONE D.L.
7.01.2022.pdf
2 MB**
